

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICOLARE

(Convenzione n° 30985 del 24/05/2018)

TRA

L'Università degli Studi di Ferrara - in qualità di soggetto promotore, codice fiscale 80007370382, nella figura del Direttore Generale Dott. Giuseppe Galvan, nato a Ferrara (FE) il 21/07/1960 e domiciliato per la carica in Ferrara in Via L. Ariosto n. 35

E

L'azienda/ente Alstom Ferroviaria SPA con sede legale in (via) Di Corticella, (CAP, città e provincia) 40100 BOLOGNA (BO), P.I. IT02791070045, di seguito denominato "**Soggetto Ospitante**", rappresentata da Paolo Cocco, (carica ricoperta) capocantiere lavori, nato/a a CHIETI (CH) il 02/02/1956

Premesso

che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, le Università, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24.6.1997, n. 196, possono promuovere tirocini presso datori di lavoro pubblici e privati a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31/12/1962, n. 1859,

si conviene quanto segue:

Art. 1 Oggetto della convenzione

Il Soggetto Ospitante, ai sensi della predetta L. 196/97 (art. 18), si rende disponibile ad accogliere, presso le proprie strutture, tirocinanti nel rispetto dell'art. 1 comma 3 del Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25.3.98 n. 142.

Art. 2 Finalità e contenuti del tirocinio

Il tirocinio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), si configura come completamento del percorso di studi e persegue obiettivi didattici e/o di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo, pertanto non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutor designato dall'Università, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor aziendale designato dal Soggetto Ospitante.

Per l'avvio di ciascun tirocinio in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor accademico;
- il nominativo del tutor aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il Soggetto Ospitante;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;

- gli estremi identificativi delle coperture assicurative.

Il Soggetto Ospitante potrà prevedere, indicandoli nel progetto formativo, facilitazioni ed incentivi economici quali rimborsi spese e borse studio a favore dei tirocinanti. Tali incentivi sono da ritenersi non correlati alla quantità-qualità della prestazione fornita dal tirocinante.

Art. 3 Doveri del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo seguendo le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi evenienza;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4 Sicurezza nei luoghi di lavoro

Il soggetto ospitante, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del D.M. 363/98, è tenuto a:

- formare ed informare i tirocinanti in merito ai rischi specifici connessi all'impresa, fermo restando che l'Università di Ferrara garantisce ai propri studenti-tirocinanti adeguata formazione di base in materia di salute e sicurezza;
- attivare la sorveglianza sanitaria ove prevista;
- fornire i dispositivi di protezione individuale ove previsti. L'Università di Ferrara garantisce adeguata formazione di base relativa alla prevenzione di salute e sicurezza, secondo le previsioni del D.Lgs. 81/2008, agli studenti che svolgono tirocini promossi dall'Ateneo.

Art. 5 Assicurazioni

I tirocinanti, **studenti iscritti a corsi promossi dall'Università di Ferrara**, risultano coperti da assicurazione contro gli infortuni in quanto rientrano nella speciale forma di gestione per conto dello Stato di cui al DPR 1124/65 e DPR 156/99, art.2. e l'Università di Ferrara si impegna a garantirne l'assicurazione per la responsabilità civile e a fornire una polizza integrativa per infortunio.

Art. 6 Adempimenti informativi

L'Università di Ferrara si impegna ad inviare copia della convenzione e di ogni progetto formativo alla Regione, o Provincia delegata, e alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezioni, e conferisce mandato al Soggetto Ospitante per gli adempimenti informativi verso le rappresentanze sindacali.

Art. 7 Norme finali

La presente convenzione produce i suoi effetti a partire dal momento della stipula e cessa di produrre i suoi effetti in caso di recesso, con preavviso di almeno 60 giorni, anche solo di una delle parti.

Art. 8 Foro

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo in questo modo le parti indicano esclusivamente il foro di Ferrara quale foro competente per la risoluzione di qualunque controversia.

Art. 9 Registrazione e spese

La presente convenzione è redatta in unico originale ed è conservata presso l'Università degli Studi di Ferrara.

Il soggetto ospitante ne conserva una copia presso la propria sede.

La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 131 del 26.04.86, a spese della parte che chiederà la registrazione.

La convenzione, in materia di bollo, sarà assoggettata alla vigente normativa fiscale.

Ferrara,

per l'Università di Ferrara

Il Direttore Generale

Dott. Giuseppe Galvan (DD 520/18)

per il Soggetto Ospitante (timbro e firma)



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI FERRARA
- EX LABORE FRUCTUS -

**Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
("Codice in materia di protezione dei dati personali")**

I dati identificativi raccolti con la sottoscrizione dell'allegata Convenzione saranno trattati, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nel decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente per le finalità connesse all'attivazione di tirocini e stage, ai sensi dell'art.18 della L.196/97 e D.M. 142/98.

Il trattamento dei suddetti dati verrà effettuato sia mediante strumenti informatici che in forma manuale e cartacea.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per la fruizione della collaborazione/opportunità derivante dalla Convenzione su richiamata. Il loro mancato conferimento non consentirà pertanto la stipula della stessa.

Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dati potranno essere comunicati all'esterno, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università; essi verranno inoltre diffusi, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Università degli Studi di Ferrara, allo scopo di renderli noti e meglio fruibili da parte degli studenti e del personale universitario eventualmente interessato, previa autenticazione del soggetto interessato alla consultazione.

Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Ferrara, con sede in Via Ariosto, 35 - 44121 - Ferrara, nella persona del suo Rettore.

Il Responsabile del trattamento a cui rivolgersi, anche per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, è il Direttore Generale dell'Università degli Studi di Ferrara.

Si prega di firmare e restituire una copia della presente per presa visione ed accettazione della stessa.

Data

Timbro dell'Azienda e
Firma del Legale Rappresentante
